DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1983

recante terza modifica della decisione 82/467/CEE, che autorizza alcuni Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(83/617/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1447/83 [5], prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla vendita a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico o a concedere un aiuto per il burro di ammasso privato ai fini della sua immissione al consumo diretto sotto forma di burro concentrato ;

considerando che parecchi Stati membri sono stati autorizzati dalla decisione 82/467/CEE della Commissione [6], modificata da ultimo dalla decisione 83/80/CEE [7], a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato ; che la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione di procedere alla vendita di una quantità supplementare di 2 000 tonnellate di burro al fine di proseguire l'operazione e che questo Stato membro è in grado di garantire l'uso di detto burro alla destinazione prevista ; che è opportuno dare accoglimento a tale domanda e modificare la predetta decisione ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 82/467/CEE la quantità di 7 000 tonnellate che si riferisce alla Repubblica federale di Germania è sostituita dalla quantità di 9 000 tonnellate.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 86 dell'1. 4. 1978, pag. 33.
(5) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 19.
(6) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 38.
(7) GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 49